

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
PROVINCIA DI AVELLINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del 28.10.2016

OGGETTO: Annullamento d'ufficio in autotutela delibera di C.C. n. 24 del 27.07.2016.

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventotto** del mese di **ottobre**, alle ore 18,35, nella sala consiliare del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI Pres. Ass. **CONSIGLIERI** Pres. Ass.

MARIANI Pietro Gerardo	X		BUSCETTO Emilio	X	
CAPUTO Massimiliano	X		COVINO Salvatore	X	
CAPOZZA Gerardo		X	GARGANI Angelo	X	
CAPUTO Fiorella	X		COVINO Giuseppe Dino	X	
DI PIETRO Gerardo	X		CAPUTO Gerardo	X	
ZUCCARDI Antonio	X				

PRESENTI n. 10 **ASSENTI** n. 1


Presiede l'adunanza il dott. Pietro Gerardo Mariani, nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267, così come di seguito riportati:

Per la regolarità tecnica: favorevole.


.....

Per la regolarità contabile: favorevole.


.....





Il Sindaco relaziona al Consiglio sul presente punto iscritto all'ordine del giorno, evidenziando che in una precedente seduta consiliare venne stabilito di nominare componente effettivo della Commissione elettorale comunale, in sostituzione del compianto prof. Angelo Maria Braccia, il Consigliere Covino Salvatore. La Prefettura di Avellino sostiene una tesi diversa ritenendo che non può procedersi ad elezioni parziali per la sostituzione dei componenti venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica della Commissione elettorale e che è prevista solo la rinnovazione dell'intera commissione quando, per qualunque causa, i membri effettivi o supplenti si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni. Propone, quindi, l'annullamento in autotutela della citata delibera di nomina del Consigliere Covino Salvatore in sostituzione del prof. Angelo Maria Braccia in seno alla Commissione elettorale comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Con propria delibera n. 22 del 07.06.2014, esecutiva, veniva costituita come di seguito la Commissione elettorale comunale:
 - Sindaco, Presidente;
 - Braccia Angelo Maria, componente effettivo;
 - Zuccardi Antonio, componente effettivo;
 - Covino Giuseppe Dino, componente effettivo;
 - Buscetto Emilio, componente supplente;
 - Di Pietro Gerardo, componente supplente;
 - Caputo Gerardo, componente supplente;

- Con delibera di C.C. n. 24 del 27.07.2016, venne stabilito di nominare componente effettivo della Commissione elettorale comunale, in sostituzione del prof. Angelo Maria Braccia deceduto, il Consigliere Covino Salvatore;

Considerato che:

- Il Ministero dell'Interno, con circolare 1 febbraio 1986, n. 2600/L, in riferimento alla commissione elettorale comunale, ha chiarito che: "...il Consiglio comunale non può procedere ad elezioni parziali per la sostituzione dei componenti effettivi e supplenti venuti a mancare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica della Commissione stessa, come, del resto ha avuto modo di confermare il Consiglio di stato nella adunanza generale del 31 agosto 1967, con parere n. 969";

- Il predetto dicastero ha, altresì, precisato che per assicurare il regolare funzionamento della commissione, il secondo comma dell'art. 15 del T.U. n. 223/67 disciplina la rinnovazione integrale di essa quando, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, i componenti, compresi i supplenti, si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni in prima convocazione;

- quindi, il sistema normativo non contempla le possibilità di procedere alla sostituzione tramite elezione “parziale” dei singoli componenti della Commissione elettorale comunale in quanto l’art. 15, comma 2, del T.U. n. 223/67, prevede solo la rinnovazione dell’intera commissione quando, per qualunque causa, i membri effettivi o supplenti si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni;

Letto l’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., Annullamento d’ufficio, che prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

Accertato che:

- sussiste un interesse pubblico, concreto e attuale, all’annullamento del provvedimento di cui all’oggetto;
- l’interesse di questo Comune è da ravvisarsi nell’esigenza di impedire che sulla base della detta deliberazione consiliare da annullare, possano essere adottati ulteriori atti illegittimi;

Ritenuto, per le considerazioni sopra esposte, dover provvedere all’annullamento d’ufficio della propria delibera n. 24 del 27.07.2016;

Con la seguente votazione: presenti e votanti n. dieci; favorevoli n. dieci;

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, di annullare d’ufficio in autotutela, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i., la propria delibera n. 24 del 27.07.2016, avente ad oggetto: “Nomina componente commissione elettorale comunale”;

2. di dare atto che la Commissione elettorale comunale risulta composta come di seguito:

- Sindaco, Presidente;
- Zuccardi Antonio, componente effettivo;
- Covino Giuseppe Dino, componente effettivo;
- Buscetto Emilio, componente supplente;
- Di Pietro Gerardo, componente supplente;
- Caputo Gerardo, componente supplente.

Con separata votazione palese, riportante il seguente esito: presenti e votanti n. dieci; favorevoli n. dieci, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Pietro Gerardo Mariani

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nicola De Vito

- **Il sottoscritto Segretario Comunale:**
- **Visto l'Art 124, primo comma del T.U.E.L. 18. 8.2000, n. 267;**
- **Visto l'Art. 3 C. 18 e 54 legge 244/2007;**
- **Visti gli atti d'ufficio;**

A T T E S T A

- **Che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 04 novembre 2016, così come prescritto dalla vigente normativa;**

Dalla residenza municipale il 04 novembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE


f.to De Vito Nicola

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li 04 novembre 2016

Il Segretario Comunale

COMUNE DI MORFA DE SANCTIS (AV)
PUBBLICAZIONE DEL SEGRETARIO
DEL 04/11/2016 - 19/11/2016
OPERA
IL SEGRETARIO



Il Segretario Comunale